

STATUTO

FUNIMA International ONLUS

ARTICOLO 1 Costituzione e sede.

L'Associazione è costituita ai sensi della legge n. 266 dell'11 agosto 1991, e del D. Lgs. N. 460 del 4 dicembre 1997. Ha sede legale in Sant'Elpidio a Mare (FM) in Via Molino I, al n. 1824. L'Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 36 c.c. e seguenti, nonché dalle disposizioni tributarie dettate per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in località diverse, in Italia e all'estero, in conformità ai nuclei operativi che riuscirà a promuovere durante lo svolgimento della sua attività associativa. L'Associazione si impegna ad usare, fin quando le sarà riconosciuta, la relativa qualifica tributaria, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ARTICOLO 2 Carattere dell'associazione.

La ONLUS non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. La ONLUS potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie.

La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività e di ogni modifica del proprio statuto entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze competente. L'associazione è laica, apartitica ed apolitica, e potrà collaborare in partenariato e/o collaborazione insieme ad altre realtà ed associazioni in Italia e all'estero per la realizzazione di progetti umanitari, di sensibilizzazione e di promozione culturale dei valori di solidarietà, integrazione, legalità e giustizia sociale.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3 Scopi dell'associazione.

L'Associazione svolgerà la propria attività a titolo principale e/o secondario nei seguenti settori indicati nell'Articolo 10 comma 1 lettera A del D.lgs. n. 460/97:

- n. 3) beneficenza;
- n. 5) formazione;
- n. 10) tutela dei diritti civili.

Come scopo l'Associazione si propone il sostegno dei minori sofferenti a causa di disagi materiali, sociofamiliari, psichici e spirituali.

Attività previste:

--- accoglienza e sostegno fisico attraverso l'istituzione e la costruzione di centri attrezzati per l'accoglienza, il sostegno, la cura ed eventuale ricovero di bambini bisognosi, in situazioni ambientali e sociali di degrado economico e/o morale;

--- raccolta di contributi da devolvere ad associazioni di volontariato, enti o organizzazioni senza scopo di lucro operanti in tutto il pianeta;

--- ogni altro tipo di attività utile alla crescita equilibrata di bambini che vivono situazioni di grave difficoltà ambientale, economica, fisica, morale, educativa e spirituale;

--- l'associazione potrà sostenere la realizzazione e la promozione di iniziative culturali rivolte a promuovere gli scopi della stessa come pubblicazioni editoriali, proiezione di filmati, organizzazione di incontri pubblici, seminari e conferenze a tema per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle finalità e sulle attività dell'associazione; realizzare progetti, stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;

--- l'associazione potrà promuovere e istruire seminari e corsi di formazione;

--- l'associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili.

ARTICOLO 4 I Soci.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che sono interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, e ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione degli associati viene deliberata, previa presentazione di richiesta, dal Consiglio Direttivo il quale decide a suo giudizio. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, purché in regola con i

versamenti della quota annuale, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Gli associati hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera associativa di validità annuale.

ARTICOLO 5 Categorie degli associati.

L'Associazione contempla diverse categorie di associati e non:

- Associati Fondatori dell'Associazione.
- Associati Ordinari, che sono coloro che volontariamente impegnano direttamente la loro specializzazione, professione ed esperienza, per il conseguimento degli scopi associativi.
- Associati Onorari, che sono coloro che hanno particolari benemeritenze, in particolare coloro che in passato hanno ricoperto cariche istituzionali e sono esonerati dal versamento delle quote annuali salvo specifico desiderio di eseguire tale versamento.
- I "Collaboratori" che sono coloro che pur non essendo associati, impegnano direttamente la loro specializzazione, professione ed esperienza, per la gestione ordinaria dell'associazione stessa, ne condividono le idee e apportano il loro contributo attivo ed economico.

ARTICOLO 6 Diritti/Doveri degli associati.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle delibere dei suoi organi rappresentativi. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo, con diritto di voto. L'associato può recedere dall'Associazione mediante dichiarazione di recesso che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno tre mesi. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 7 Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea generale degli associati;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.

Tutte le cariche associative sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che oltre a Presidente, Vicepresidente e Segretario prevede fino a 7 membri Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio si riunisce:

- a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
- c) comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, da uno dei membri scelti al momento. Delle riunioni del Consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo:

- cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- redige i bilanci e li presenta all'Assemblea;
- compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 8 Partecipazione e convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. I soci devono essere convocati in Assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato

per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea è sovrana e delibera sul bilancio, sugli indirizzi, sulla nomina del Presidente, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio oppure, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile. L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno sia tramite lettera semplice che per via telematica, nonché per affissione nella sede associativa, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per l'approvazione del bilancio preventivo. Deve altresì essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione al fine di eleggere i nuovi organi. L'Assemblea ordinaria, in particolare, nomina i membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti stessi.

All'Assemblea ORDINARIA spettano i seguenti compiti:

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntive e preventive del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio;

- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

L'Assemblea STRAORDINARIA delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà degli associati effettivi presenti su quanto segue:

- a) trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione e devoluzione del fondo comune e del patrimonio;
- b) proposte di modifica dello Statuto; ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà degli associati, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un terzo degli associati, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

ARTICOLO 9 Firma e rappresentanza.

La firma e la rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente. In caso di necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

- Il Segretario dell'Associazione. Il segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per svolgere i suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, cura la corrispondenza e la tenuta del libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

- Il tesoriere-economo. Il tesoriere economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche associative in altre associazioni. Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere cumulabili nella stessa persona fisica.

ARTICOLO 10 Patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della ONLUS sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai proventi ricavati dall'organizzazione di manifestazioni di sensibilizzazione e/o di beneficenza, o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione

imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ARTICOLO 11 Rendiconto economico - Bilanci.

L'esercizio associativo inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo ed un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. A fronte di particolari esigenze, su delibera del Consiglio Direttivo, i termini di cui sopra, entro i quali approvare il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, possono essere prorogati di due mesi. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quegli associati che lo richiedano e rimarranno affissi nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

ARTICOLO 12 Scioglimento della ONLUS.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Associazione che residuano dopo aver eseguito la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio ed ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 662 del 1996 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 13 Clausola compromissoria.

Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente statuto (della sua esecuzione, interpretazione ed efficacia) o degli atti e rapporti da esso derivanti o dalla vita associativa in genere saranno decise da un arbitro nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Fermo, tra uno degli iscritti presso l'apposito albo, tenuto presso la detta Camera Arbitrale. L'arbitro deciderà in veste di arbitro irrituale, ex bono et aequo, senza

formalità di procedura, salvo quanto previsto dall'art.36 del D.Lgs. n.5/2003. Al procedimento arbitrale e all'impugnazione del lodo arbitrale si applicano le disposizioni degli artt.34 e ss. del D.Lgs. n.5/2003 e del Codice di Procedura Civile. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice civile.

ARTICOLO 14 Rinvio.

Per quanto non previsto e regolato da questo Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni di carattere privato non lucrative di utilità sociale (ONLUS) legalmente riconosciute.